



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 6 del 29/03/2019

COPIA

Oggetto: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo, solita sala delle adunanze, alle ore 17:50, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

MARONGIU ANNA PAOLA	P	MURONI ALESSANDRO	P
CAEDDU MONICA	P	GRUDINA ALBERTA	P
TRUDU LEOPOLDO	P	CONTU FEDERICA	P
SERRELI CLAUDIA	P	ROMBI MARIA RITA	P
MAMELI MASSIMILIANO	P	VARGIU CRISTIAN	P
GIOI LIDIA	A	DEIDDA MASSIMO	P
GRIECO MARIO	A		
URRU MATTEO	P		
LITTERA LUCA	P		
GALIMBERTI SILVIA	P		
CASSARO PAOLO	P		

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:

ALESSANDRO MURONI

LUCA LITTERA

CRISTIAN VARGIU

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACA apre il 2° punto all'ordine del giorno, proposta n. 10 del 19.02.2019 , avente ad oggetto "DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2019"

SINDACA concede la parola all'Assessore Cadeddu per l'illustrazione.

ASSESSORE CADEDDU riferisce che anche in questo caso si propone la conferma delle aliquote, di cui dà lettura.

CONSIGLIERA GRUDINA osserva che la delibera è una conferma degli anni precedenti, quindi per coerenza riprende alcuni temi già esaminati in passato. Dal 2016 la legge consente che per gli immobili locati a canone concordato, l'aliquota stabilita dal Comune sia ridotta al 75%. La minoranza a suo tempo chiese la regolamentazione del canone concordato e rispetto a questo la maggioranza fece una rassicurazione. Però ancora oggi il regolamento non è stato fatto. Ne vorrebbe quindi conoscere le motivazioni e quale sia lo stato dell'arte.

Un altro punto oggetto di discussione in passato è relativo ai terreni ricompresi nel nostro territorio in località "Forada Manna" e "Sa Serra". Si ritiene ci siano state delle incongruenze negli anni passati, in quanto non erano stati presi in considerazione i parametri che erano stati deliberati sia dalla Giunta che dal Consiglio Comunale nel '92. Anche su questo punto erano state fatte delle rassicurazioni, ed è stato riferito che gli uffici competenti avrebbero preso in mano la questione, anche perché allo stato attuale ci sono diversi ricorsi pendenti. Anche in questo caso chiede cosa sia stato fatto.

Infine ricorda che si era discusso della possibilità di diminuire le aliquote per le aree edificabili ricadenti nelle zone HI3 e HI4, che sono penalizzate.

CONSIGLIERE TRUDU riferisce che, per quanto riguarda l'ultimo punto, l'Amministrazione, anche su sollecitazione della minoranza negli anni scorsi, ha già provveduto ad individuare nel regolamento lmu l'abbattimento dell'imposta pari al 70% per quelle aree che ricadono in HI4. In merito alla località "Forada Manna", è vero che ha un indice di edificazione molto inferiore a tutte le altre zone "C", però l'imposta non è calcolata sui metri quadri ma è calcolata sui metri cubi quindi quelle aree pagano in base all'indice edificatorio riconosciuto.

ASSESSORE CADEDDU riferisce che, per quanto riguarda gli immobili a canone concordato, la riduzione del 75% è prevista in sede regolamentare.

CONSIGLIERA ROMBI riferisce che non è in discussione questo, semmai si chiede se il Comune abbia o meno preso contatti con le associazioni di categoria per rendere attivo il canone concordato, perché il canone concordato può essere scelto dal proprietario di casa solamente nell'ipotesi in cui l'immobile rientri in un Comune che abbia stipulato delle convenzioni con le associazioni di categoria.

SINDACA riferisce che non ci sono situazioni di questo tipo e comunque quando è capitato ci si è appoggiati al Comune di Monserrato, perché questo è possibile.

CONSIGLIERA GRUDINA ritiene che l'Amministrazione non debba aspettare le domande per fare il regolamento. A questo punto, però, preso atto della possibilità di appoggiarsi ad altri Comuni, il gruppo non voterà contro la presente proposta e verificherà le risposte date.

Premesso che l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, di intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 12.12.2017 di designazione del Responsabile dell'imposta unica comunale;

Premesso che:

- a) in attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, con il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono state approvate le disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale;
- b) gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 prevedono l'introduzione, a partire dal 1° gennaio 2014, dell'imposta municipale propria in sostituzione dell'ICI nonché dell'IRPEF e delle relative addizionali sui redditi fondiari dei beni non locati;

- c) con due anni di anticipo rispetto al termine previsto dal decreto sul federalismo municipale, l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2014, in via sperimentale su tutto il territorio nazionale, l'imposta municipale propria;

Ricordato che il legislatore, nel corso del 2013, con i decreti legge n. 54/2013, n. 102/2013 e n. 133/2013, ha avviato un graduale percorso di definitivo superamento dell'IMU sull'abitazione principale in vista della riforma della tassazione immobiliare locale;

Vista la legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013), la quale ai commi da 639 a 731 dell'articolo unico, ha istituito l'Imposta Unica Comunale la quale si compone di IMU (per la componente patrimoniale), TARI e TASI (per la componente riferita ai servizi);

Vista la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Tenuto conto in particolare che, con la IUC:

a) sono definitivamente esentati dall'IMU i fabbricati adibiti ad abitazione principale non classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale.

b) è stata dapprima ridotta la base imponibile, e dal 1° gennaio 2016 è prevista l'esenzione con riguardo ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP;

c) sono stati esentati dall'imposta i fabbricati merce e i fabbricati rurali strumentali;

d) sono stati esentati dall'imposta gli immobili degli enti non commerciali destinati alla ricerca scientifica;

e) per gli anni 2014 - 2015 è stata data la possibilità ai comuni di assimilare ad abitazione principale una unica unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado, entro un limite ISEE in capo al comodatario di €. 15.000 o per rendite non eccedenti 500 € di valore;

dal 1° gennaio 2016, eliminata questa possibilità, la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;

f) a partire dal 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

g) l'imposta municipale propria non si applica, altresì:

- 1) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;
- 2) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministero delle infrastrutture 22 aprile 2008;
- 3) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- 4) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

h) dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;

Ricordato che dal 2013 il gettito dell'imposta municipale propria è così suddiviso tra Stato e comuni:

Stato: tutto il gettito degli immobili di categoria D ad aliquota di base;

Comuni: tutto il gettito sulle restanti unità immobiliari oltre al gettito sugli immobili di categoria D dovuto a seguito della manovra sulle aliquote;

Visti:

a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;

c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

e) il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ..."*;

f) il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale *"... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ..."*;

Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 22/02/2018, con la quale:

1) sono state confermate le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- | | |
|--|----------------|
| • ALIQUOTA DI BASE | 0,88 PER CENTO |
| • ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (A/1, A/8, A/9) | 0,40 PER CENTO |
| • ALIQUOTA CASE LOCATE A CANONE CONCORDATO | 0,70 PER CENTO |

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, confermare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno 2019 ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione;

Visto l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

Richiamato inoltre l'articolo 13, comma 13-bis del d.l. n. 201/2011, il quale, in parziale deroga alle disposizioni sopra citate, prevede espressamente che "A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. A tal fine, l'invio deve avvenire entro il termine del 23 aprile. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno";

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011 (convertito in legge n. 214/2011) fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, limitatamente alle categorie A/1, A/8 e A/9;
- aliquota dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, maggiorata, riconosciuta a favore di:
 - 1) unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze, categorie A/1, A/8 e A/9;
 - 2) unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, sulla base del combinato disposto di cui all'articolo 13 del d.L. n. 201/2011 (conv. in L. n. 214/2011) e di cui all'articolo 1, comma 380, della legge n. 224/2012, ai comuni sono concesse le seguenti facoltà di manovra in materia di aliquote e detrazioni d'imposta:

Aliquote:

- a) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (comma 7), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;
- b) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del

1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (comma 9), fatta eccezione per le unità immobiliari del gruppo D;

- c) variare in aumento l'aliquota standard delle unità immobiliari ad uso produttivo classificate nel gruppo D sino a 0,30 punti percentuali (art. 1, comma 380, lettera g) della legge n. 228/2012);
- d) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base degli altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06%;

Detrazioni: i comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;

Richiamati:

- l'art. 1, comma 677 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 1, comma 678 delle L. 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

- l'art. 1, comma 28, L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016);

Ritenuto, per l'anno 2019, di confermare le predette aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già deliberate per l'anno 2018,

Ritenuto di provvedere in merito;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale non state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento IUC, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 22.07.2014, e ss.mm.ii.;

Resi i dovuti preventivi pareri:

- **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA** (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore – servizio Finanziario, Giuseppe Lutz, giusto Decreto Sindacale n.3/2018, esprime parere favorevole sulla proposta n. 10/2019 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE** (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):
Il Responsabile del 3° Settore – servizio Finanziario, Giuseppe Lutz, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere favorevole sulla proposta n. 10/2019 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la presente proposta, e si registra il seguente esito:

Presenti : 15

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 5 (Grudina, Rombi, Contu, Vargiu, Deidda)

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese e per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti : 15

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 5 (Grudina, Rombi, Contu, Vargiu, Deidda)

Visto l'esito delle votazioni;

La proposta è accolta

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente atto;
- 2) di confermare per l'anno 2019 le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria già deliberate per l'anno 2018, come sotto riportate:

○ ALIQUOTA DI BASE	<i>0,88 PER CENTO</i>
○ ALIQUOTA ABITAZIONE PRINCIPALE (CAT. A/1, A/8 E A/9)	<i>0,40 PER CENTO</i>
○ ALIQUOTA CASE LOCATE A CANONE CONCORDATO	<i>0,70 PER CENTO</i>

- 3) di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento dell'Imposta Unica Comunale, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale;

- 4) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo per l'approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 5) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 del D.L.gs n° 267/2000, stante la necessità di rispettare i tempi indicati dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Finanziario
F.To Lutz Giuseppe

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario
F.To Lutz Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 04/04/2019 al 19/04/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **04/04/2019** al **19/04/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.To Donatella Garau